



# Città di Jesolo

Provincia di Venezia  
Polizia Locale

## Ordinanza n°91

### IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

**Premesso** che la Giunta Comunale nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'incolumità dei cittadini, con delibera n. 70 del 18/3/99 ha istituito le Zone a Traffico Limitato dettando le linee guida per l'istituzione, l'attuazione e la regolamentazione delle stesse;

**Visto** che la succitata delibera demanda al dirigente responsabile l'attuazione e la regolamentazione della circolazione e del rilascio di permessi agli aventi diritto;

**Considerato** che anche per il 2011 si prevede un notevole afflusso di persone e veicoli data la valenza turistica della nostra Città;

**In ottemperanza** a quanto disposto dalla succitata D.G.C. n. 70/99, ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione, della prevenzione dall'inquinamento e della salvaguardia delle utenze più deboli della strada quali i pedoni, si ritiene di dover adottare anche per l'anno in corso adeguati provvedimenti di limitazione del traffico nelle zone maggiormente interessate all'afflusso turistico, come individuate nella già citata Delibera della Giunta Comunale;

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999 di regolamentazione per il rilascio di permessi di transito agli aventi diritto e per la circolazione e la sosta in deroga di determinate categorie di utenti e veicoli;

**Visti** gli articoli: 1 comma 1°, 3 punto 54; 7 comma 1° lett. a e commi 4° e 9°, 158 comma 2° lett. I; 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

**Visto** l'atto di delega dirigenziale;

### O R D I N A

1) che sulla via Dante Alighieri, via Andrea Bafile (compreso il tratto di carreggiata di piazza Brescia in corrispondenza della stessa), piazza G. Mazzini, con esclusione delle aree pedonali, via Nievo, tratto tra via Vicenza e via Zara, via S. Trentin, via U. Foscolo, piazza Marina, via G. Verdi, via dei Mille; sul tratto di via Levantina compreso tra via Olanda e piazza Milano, sulla piazza Milano e sulla via Altinate, nel periodo **dal 26 maggio 2011 al 11 settembre 2011**, dalle ore 20.00 alle ore 06,00 del giorno successivo, vengano istituite **ZONE A TRAFFICO LIMITATO**.

2) che durante gli orari e per i periodi in cui sono in vigore le zone a traffico limitato con circolazione a senso unico di marcia sia consentito il doppio senso di circolazione.

Sulle Zone a Traffico Limitato è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli di cui all'art. 46 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, mentre i pedoni potranno liberamente accedere su tutta la sede stradale compresa la carreggiata, ad esclusione della pista ciclabile ove presente.

Nei periodi in cui sono in vigore le Zone a Traffico Limitato, tutti i veicoli in sosta sulle vie e piazze sopraccitate, dovranno essere rimossi a cura degli interessati entro e non oltre l'orario di inizio della stessa Zona a Traffico Limitato; trascorso tale orario, nei confronti degli inadempienti, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 158 comma 2° lett. I e art. 159 comma 1° lett. b del già citato D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

L'accesso, la circolazione e la sosta in deroga ai divieti nelle Zone a Traffico Limitato sono consentite con apposito permesso che viene rilasciato per accertate necessità, ai sensi dell'art. 7 comma 4° del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con le modalità previste dall'ordinanza sindacale n. 34 del 17 marzo 1999.

Gli ospiti ed i turisti in arrivo che soggiureranno all'interno della zona a traffico limitato dovranno munirsi, per i successivi transiti, delle prescritte autorizzazioni.



# *Città di Jesolo*

*Provincia di Venezia*

*Polizia Locale*

Oltre a quanto previsto dal punto (i) della già citata ordinanza 34/99 devono considerarsi semplice attraversamento e pertanto non necessitano di autorizzazione anche il transito sui seguenti tratti di strada:

- 1) nella zona di piazza Mazzini, il tratto della via Nievo di collegamento tra via Vicenza e via Zara;
- 2) nella zona di piazza Milano, i tratti della stessa piazza in direzione mare;
- 3) nella zona di piazza Brescia il tratto di carreggiata a sud della stessa piazza di collegamento con viale dei Pioppi.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

La segnaletica occorrente sarà posta in opera dall' U.O. Manutenzioni dell' U.T.C.  
I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

**Dalla Residenza Municipale, lì 17 maggio 2011**

**IL COMANDANTE  
- Dott. Claudio Vanin -**